**Al CONSIGLIO COMUNALE**

**Sede**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO:ADESIONE AL SAD 3 E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267-00 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DEL SAD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA L.R.C. 14/2016, ART. 24, C. 4 ED ART. 26 BIS – RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. DEL \_\_ /\_\_/2025.

IL SINDACO

**Premesso**

che ai sensi del comma 1 bis, dell’art 3 bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L 179/2012, “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1” del medesimo art. 3-bis;

**Considerato**

che il richiamato art. 3-bis ha previsto che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;

**Considerato**

che il Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e s.m.i., ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato (art. 25, comma 4);

**Visto** l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

**Visto**

 il comma 2 del citato articolo 30, il quale prevede che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;

**Visto**

 l’art 1, comma 527 della legge 205/2017 e s.m.i. che ha attribuito ad ARERA le competenze in materia di regolazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

**Vista**

 la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, recante disposizioni atte ad implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, riordinando la normativa regionale di settore attraverso la definizione di un riassetto della governance mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali Enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;

**Visto**

che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come “la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”;

**Visto**

che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come “la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”;

**Visto**

l’art. 23, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2006 n. 14, in base al quale, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così articolati: ▪ Ambito territoriale ottimale Napoli 1; ▪ Ambito territoriale ottimale Napoli 2; ▪ Ambito territoriale ottimale Napoli 2; ▪ Ambito territoriale ottimale Napoli 3; ▪ Ambito territoriale ottimale Avellino; ▪ Ambito territoriale ottimale Benevento; ▪ Ambito territoriale ottimale Caserta; ▪ Ambito territoriale ottimale Salerno;

**Visto**

l’art. 24, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2006 n. 14, il quale stabilisce che, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Vista**

la L.R.C. 07.08.2023 n. 19 che ha introdotto, all’art. 3, l’art. 26 bis della L.R.C. 14/2016, che ha facultato i Comuni costituenti il SAD di sottoscrivere la Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 al fine dell’esercizio in forma associata delle attività inerenti il Ciclo Integrato dei Rifiuti previa individuazione del modello gestionale e designazione del Comune Capofila;

**Dato atto**

che l’EDA Napoli 1, dopo ampie consultazioni con i Comuni aderenti, con delibera del CdA n. 15 del 25.11.2020 ha ripartito il territorio dell’ATO Napoli 1 in 3 SAD, sulla base dei seguenti criteri: ▪ popolazione o bacino di utenza ▪ densità abitativa ▪ caratteristiche morfologiche e urbanistiche ▪ logistica, in funzione della dislocazione degli impianti ▪ limite demografico;

**Considerato:**

- che con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 15 del 25.11.2020 è stato approvato il Piano di Ambito;

**Visto**

che i Comuni dell’Ato ricadenti nell’ipotizzato SAD 3 dopo varie riunioni, con la partecipazione anche del Presidente EDA, hanno manifestato la volontà di aderire al SAD 3;

**Ritenuto**

di definire ai sensi degli artt. 24 e 26 bis L.R.C. 14/2016 e 30 TUEL 267/00 i rapporti reciproci tra i Comuni convenzionati, al fine della gestione in forma associata dei servizi di Igiene Urbana su base distrettuale;

**Vista**

la bozza di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 concordata dai comuni sulla base dello schema predisposta ed approvato dall’EDA;

* Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. di aderire al SAD 3 e di approvare ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la convenzione tra i comuni appartenenti al SAD 3, che disciplina le modalità per l’attuazione e lo svolgimento in forma associata dei compiti, delle funzioni e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativi al distretto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare le diversità territoriali, garantire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, ottimizzare i segmenti funzionali del ciclo integrato di gestione dei rifiuti;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell’Ente di Ambito Napoli 1, ed ai Comuni facenti parte del SAD 3.
3. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Napoli, \_\_\_.\_\_\_\_.2025

Il Sindaco